

Verbale di accordo sindacale

L'anno 2026, il giorno 10 del mese di febbraio, alle ore 10,00 in via Lungo L'Ema 1/3 presso i locali della sede legale della Federazione Toscana delle Banche di Credito Cooperativo, si sono riunite:

- Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo (di seguito "FTBCC"), rappresentata dalla delegazione sindacale in persona di Enzo Stamati (presidente) e dei membri della stessa Gianfranco Donato e Simone Pistelli, assistita dal Direttore Generale Alessandro Moretti e dal Responsabile delle Relazioni Sindacali Diego Landi;
- FABI (di seguito "Sindacato"), in persona dei dirigenti sindacali Paolo Cerrone, Stefano Tassi, Daniela Piccini (collegata in videoconferenza) e Georgios Delavouras;
- FIRST-CISL (di seguito "Sindacato"), in persona dei dirigenti sindacali Marco Lenzini;
- FISAC-CGIL (di seguito "Sindacato"), in persona del dirigente sindacale Enrico Chiavacci;
- UILCA (di seguito "Sindacato"), in persona delle dirigenti sindacali Giovanna Degl'Innocenti Cellini ed Elisabetta Castiglioni.

Premesso che:

- a) in data 3 marzo 2023 è stato sottoscritto, tra la FTBCC e le Segreterie Regionali di FABI, FIRST-CISL, FISAC-CGIL, UGL CREDITO, e UILCA, l'accordo sindacale relativo alla misura di welfare per la riduzione temporanea del tasso di interesse annuo applicato ai finanziamenti previsti dall'Allegato "E" del C.S.L.L. del 29 aprile 2014 denominato *"Regolamento del piano di provvidenze a favore del personale del settore Banche di Credito Cooperativo della Toscana per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di alloggi"* (d'ora in avanti "Accordo Sindacale" o "Accordo"), che deve qui intendersi integralmente richiamato;
- b) in data 8 marzo 2023 è stato sottoscritto, tra la FTBCC e le Segreterie Regionali di FABI, FIRST-CISL, FISAC-CGIL UGL CREDITO e UILCA, un verbale di interpretazione autentica di detto Accordo Sindacale, che deve qui intendersi integralmente richiamato;
- c) l'art. 2, primo alinea dell'Accordo del 3 marzo 2023 recita espressamente che *"In via sperimentale, per la durata di un anno, dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2024, per tutti i Finanziamenti concessi o deliberati alla data odierna [3 marzo 2023] ed al ricorrere delle condizioni sotto meglio specificate, sarà applicata una riduzione del tasso di interesse corrispettivo annuo pattuito sulla base del Piano delle Provvidenze (Tasso BCE)"* e che il successivo art. 3, primo alinea dispone che: *"La misura agevolativa oggetto del presente Accordo sarà concessa a fronte della presentazione alla Banca finanziatrice di una specifica ed espressa richiesta da parte dell'intestatario e/o degli eventuali cointestatari del Finanziamento decorrere dall'inizio della rata immediatamente successiva alla presentazione della domanda"*.

d) in data 28 luglio 2023 è stato perfezionato accordo sindacale modificativo di quello del 3 marzo 2023 di cui alle precedenti lettere b) e c) delle premesse, mediante il quale le Parti hanno convenuto di:

- i. estendere l'agevolazione di cui allo stesso, ai Finanziamenti ex Piano delle Provvidenze concessi o deliberati in favore del personale delle BCC e delle aziende cui si applica il CSLL, fino alla data del 31 luglio 2023, alle medesime condizioni di cui al citato Accordo del 3 marzo 2023;
- ii. incontrarsi nuovamente entro il mese di gennaio 2024 al fine di verificare lo stato di applicazione dell'accordo sindacale del 3 marzo 2023;

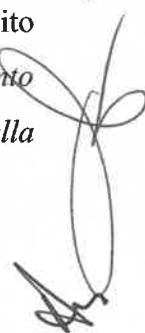
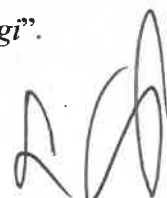
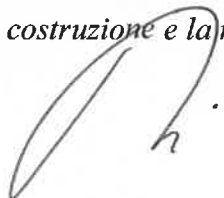
e) in data 1° febbraio 2024 è stato perfezionato accordo sindacale mediante il quale le Parti hanno convenuto di:

- iii. prorogare la durata di cui all'art. 2 dell'accordo del 3 marzo 2023, dal 31 marzo 2024 al 31 marzo 2025;
- iv. estendere l'agevolazione di cui allo stesso, ai Finanziamenti ex Piano delle Provvidenze deliberati o concessi in favore del personale delle BCC e delle aziende cui si applica il CSLL, fino alla predetta data del 31 marzo 2025;
- v. incontrarsi nuovamente entro il mese di gennaio 2025 al fine di verificare lo stato di applicazione dell'accordo sindacale del 3 marzo 2023 e ss. mm. ii.;

e) in data 28 marzo 2025 è stato perfezionato accordo sindacale mediante il quale le Parti hanno convenuto di:

- vi. prorogare la durata di cui all'art. 2 dell'accordo del 3 marzo 2023, dal termine convenuto con l'accordo del 1° febbraio 2024 (31 marzo 2025) al nuovo termine del 31 marzo 2026;
- vii. estendere l'agevolazione di cui allo stesso, ai Finanziamenti ex Piano delle Provvidenze deliberati o concessi in favore del personale delle BCC e delle aziende cui si applica il CSLL, come recepito dal Contratto Integrativo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea del 19 aprile 2024, fino alla predetta data del 31 marzo 2026.
- viii. incontrarsi nuovamente entro il mese di gennaio 2026 al fine di verificare lo stato di applicazione dell'accordo sindacale del 3 marzo 2023 e ss. mm. ii.;

f) il Contratto Integrativo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea del 19 aprile 2024 ha recepito senza modifiche gli artt. 28 e l'allegato "E" del C.S.L.L. del 29 aprile 2014 denominato *"Regolamento del piano di provvidenze a favore del personale del settore Banche di Credito Cooperativo della Toscana per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di alloggi"*.

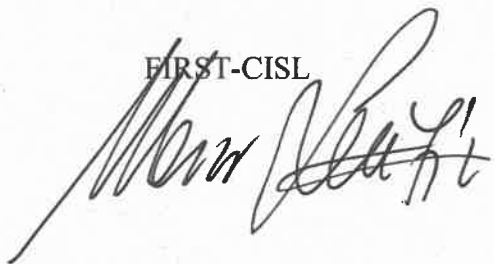


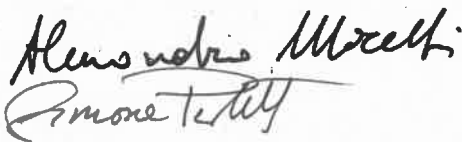
Tutto ciò premesso, si concorda quanto segue.

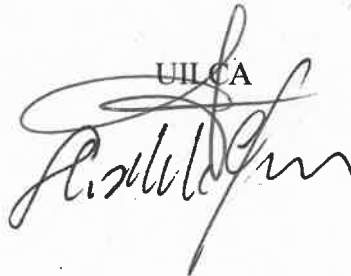
1. Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo.
2. Le Parti, ferma restando ogni altra pattuizione di cui all'accordo del 3 marzo 2023 come successivamente modificato e integrato e fermo restando quanto successivamente chiarito con l'accordo di cui alla let. b) delle premesse, convengono di:
 - a) prorogare la durata di cui all'art. 2 dell'accordo del 3 marzo 2023, dal termine convenuto con l'accordo del 28 marzo 2025 (31 marzo 2026) al nuovo termine del 31 marzo 2028;
 - b) estendere l'agevolazione di cui allo stesso, ai Finanziamenti ex Piano delle Provvidenze deliberati o concessi in favore del personale delle BCC e delle aziende cui si applica il CSLL, come recepito dal Contratto Integrativo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea del 19 aprile 2024, fino alla predetta data del 31 marzo 2028.
3. Le Parti convengono altresì di incontrarsi nuovamente entro il mese di gennaio 2028 al fine di verificare lo stato di applicazione dell'accordo.


FEDERAZIONE TOSCANA
BANCHE DI CREDITO
COOPERATIVO


FABI


FIRST-CISL


FISAC-CGIL


UILCA

